

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Premesso che la Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali;

Tenuto conto in particolare che, all’art. 7, la legge n. 176/1991 indica gli interventi e le politiche giovanili che possono essere oggetto di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le amministrazioni, citando specificamente:

- 1) gli interventi che facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli alla mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
- 2) le misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutta la cittadinanza e in particolare nei confronti degli addetti ai servizi di pubblica utilità;
- 3) le misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

Premesso inoltre, che a tal fine la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:

- 1) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- 2) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

Il Comune di Trevignano Romano istituisce il Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi (d’ora in avanti CCB), d’intesa e in collaborazione con le istituzioni scolastiche presenti nel suo territorio, nelle forme e nei modi di seguito elencati:

ART. 1 – FINALITÀ E FUNZIONI

1. Il CCB è un uno strumento di partecipazione e rappresentanza aperto a tutti i bambini e i ragazzi iscritti alle scuole elementari e medie del Comune di Trevignano Romano, che abbiano un’età compresa tra gli otto e i quattordici anni.
2. Il CCB promuove la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita della scuola e della comunità locale e costituisce strumento pedagogico privilegiato per la formazione alla democrazia, alla cittadinanza e alla cultura civica.
3. Esso opera in autonomia e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - promuove concretamente l’educazione alla cittadinanza e contribuisce alla diffusione e al radicamento della cultura costituzionale;
 - consente ai bambini e ai ragazzi di essere ascoltati e di partecipare da protagonisti alla vita democratica della scuola e della comunità locale;
 - consente ai bambini e ai ragazzi di contribuire con idee, pareri e progetti alle politiche e alle decisioni comunali che li riguardano e facilita la conoscenza dell’attività e delle funzioni delle istituzioni locali;
 - contribuisce alla creazione di una comunità locale sensibile ai bisogni dei più giovani e favorisce relazioni di collaborazione, di ascolto reciproco e di confronto tra bambini e ragazzi, e tra bambini/ragazzi e decisori adulti su problemi reali della scuola e del territorio;

- promuove la collaborazione con la rete degli altri CCB, con gli istituti scolastici e le associazioni del territorio per l'elaborazione di progetti e proposte comuni.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Il CCB ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta Comunale o richieste di informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile e/o dai cittadini in genere.
2. In particolare, il CCB può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:
 - scuola, e servizi scolastici;
 - tempo libero, gioco, sport e spettacoli;
 - sicurezza in strada, aree e percorsi pedonali, piste ciclabili e circolazione delle auto;
 - cura dell'ambiente e degli spazi verdi, cura e pulizia dei parchi e delle aree e delle strutture pubbliche di incontro e di gioco;
 - cura e difesa dei beni comuni;
 - iniziative culturali e sociali;
 - solidarietà e assistenza;
 - associazionismo;
 - salute e servizi pubblici;
 - partecipazione civica.
3. Il CCB può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale inerente le politiche giovanili e il mondo dei giovani.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il CCB svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno del CCB è predisposto dal Sindaco dei bambini e dei ragazzi, sentita la Giunta.
3. Cinque consiglieri dei bambini e dei ragazzi possono chiedere che un argomento venga posto all'ordine del giorno del successivo consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.

ART. 4 – DECISIONI

1. Le decisioni prese dal CCB sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate dal Segretario del CCB individuato dal Segretario comunale tra i dipendenti comunali.
2. Il Segretario del CCB assiste alla seduta e sottopone le decisioni assunte al Sindaco del Comune il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l'istanza espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
3. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.

ART. 5 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il CCB potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale degli adulti di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale degli adulti provvede alla iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di comunicazione al Consiglio Comunale, il quale può decidere di trasformare tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare successiva.

ART. 6 - CONVOCAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Ai lavori del CCB sarà data la massima pubblicità, anche attraverso la pubblicazione della notizia della seduta sulla stampa locale e sul sito istituzionale del Comune.
2. Le sedute sono pubbliche e si tengono nella Sala Consiliare del Comune.
3. Il CCB dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale, di cui la prima entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
4. I consiglieri sono convocati per iscritto dal Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno cinque giorni prima della seduta.

ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto di eleggere e di essere eletti tutti gli iscritti alla Scuola Elementare e alla Scuola Media di Trevignano Romano, fermo restando il vincolo dell'età di cui all'articolo 1, garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.

ART. 8 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il CCB è composto da 11 consiglieri, così suddivisi: 5 per le scuole elementari; 6 per le scuole medie. Esso dura in carica tre anni.
2. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un consigliere cessa dalla carica, si provvederà alla sostituzione con i primi candidati non eletti per ordine di scuola e classe.

ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a) entro il 15 ottobre di ogni anno, vengono presentate le candidature presso il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri; le candidature possono presentarsi in modo libero e devono essere sottoscritte da almeno 5 e da non più di 15 elettori di cui all'art. 7; ciascun elettore non può sottoscrivere più di due candidature; in ogni caso, il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;
 - b) entro 30 giorni dalla presentazione delle candidature il Dirigente Scolastico forma la Lista Unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni scuola in luogo visibile e accessibile a tutti;
 - c) il numero dei candidati non può essere inferiore a 11 e superiore a 21, e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, calcolati escludendo i decimali; ogni ordine di classe deve avere almeno 1 candidato per ciascun sesso;
 - d) dal giorno successivo alla formazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte dei candidati, nelle forme che saranno ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantini, dibattiti in classe, ecc...);
 - e) le elezioni si svolgeranno in una data compresa tra il 7° e il 20° giorno dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;
 - f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi potranno esprimere sino a 2 preferenze, apponendo una crocetta nella casella a fianco del

nominativo prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. In caso di indicazione di più di 2 preferenze, la scheda sarà annullata;

g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;

h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri comunali dei bambini e dei ragazzi i primi 6 classificati della scuola media e i primi 5 della scuola elementare, risultanti dal computo delle preferenze riportate; in caso di parità di voti, è eletto il candidato meno giovane di età;

i) entro cinque giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del Comune;

j) il Sindaco proclama entro dieci giorni i consiglieri eletti del CCB, salvo eventuali ricorsi da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Dirigente Scolastico; l'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e inviato alle scuole elementari e medie, per l'opportuna pubblicizzazione;

k) entro 30 giorni, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, si svolgerà la prima riunione del CCB, a cui parteciperà di diritto il Sindaco.

ART. 10 - ELEZIONE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Nella prima riunione del CCB, convocata a cura del Presidente del Consiglio Comunale, si procede alla elezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, tramite scrutinio segreto tra i candidati risultati eletti.
2. Risulta eletto alla carica di Sindaco dei bambini e dei ragazzi il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica; dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati dell'ultima votazione.
3. Successivamente alla elezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, il CCB provvede ad eleggere anche un Vice-Sindaco, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al comma 2. Il Vice-Sindaco fa parte di diritto della Giunta dei bambini e dei ragazzi.

ART. 11 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Nella riunione successiva all'elezione, il Sindaco dei bambini e dei ragazzi dovrà comunicare la nomina dei 4 componenti della Giunta così suddivisi: 2 di scuola elementare, 2 di scuola media, nel rispetto del principio di pari opportunità, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Ai componenti della Giunta denominati Assessori potranno essere assegnate delle deleghe per materia, individuandole tra quelle di cui all'art. 2, più altre eventuali a discrezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.

ART.12 - COMPETENZE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Il Sindaco dei bambini e dei ragazzi in carica avrà il compito di convocare il Consiglio e la Giunta dei bambini e dei ragazzi, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio e della Giunta, di fissarne l'ordine del giorno.
2. La carica di Sindaco dei bambini e dei ragazzi cessa con l'elezione del nuovo CCB.
3. Il ruolo, le attribuzioni e le competenze del Sindaco e della Giunta dei bambini e dei ragazzi vengono esplicitate e disciplinate nel regolamento di funzionamento più avanti indicato.

ART. 13 - LA GIUNTA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. La Giunta dei bambini e dei ragazzi si riunisce presso la Sala Consiliare o presso altro locale

comunale, nei tempi da essi stabiliti; discute e propone gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del CCB. Essa opera attraverso decisioni collegiali, ferma restando la possibilità di assegnazione, da parte del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, di specifiche deleghe per materia ai singoli Assessori.

ART. 14 - CAMPAGNA ELETTORALE

1. Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra eletti e elettori nell'ambito del proprio "collegio", attraverso audizioni o dibattiti, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

ART. 15 - COMMISSIONE DI VIGILANZA

1. E' istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, uno per ogni ordine di scuola, composti da tre scrutatori e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva scuola, ed un Presidente, scelto tra gli insegnanti dell'istituto stesso.
2. Tale commissione è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri e comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, insegnanti, personale tecnico della scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.
3. La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
4. Essa avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due giorni lavorativi successivi.

ART. 16 – GRUPPO GARANTE DI PROGETTO

1. È istituito il Gruppo Garante di Progetto (GGP) costituito da persone adulte indicate dal Sindaco, sentite anche le istituzioni scolastiche, le rappresentanze dei genitori e le associazioni del territorio.
2. Il GGP ha il compito di sostenere e facilitare, in maniera continuativa, l'attività del CCB e svolge interventi di consulenza e supporto operativo. In particolare, offre facilitazione e sostegno:
 - per le attività da programmare e svolgere in ambito scolastico;
 - nella fase di insediamento, formazione e dotazione di uno specifico regolamento di funzionamento del gruppo consiliare;
 - fornendo ai Consiglieri informazioni e approfondimenti su ruoli e competenze;
 - garantendo ai Consiglieri supporto operativo nel loro lavoro;
 - nella gestione delle procedure organizzative e di funzionamento del CCB (convocazione e definizione dell'ordine del giorno; predisposizione degli atti ecc.);
 - nelle verifiche di regolarità sull'applicazione di leggi e regolamenti;
 - nella fase di elaborazione delle proposte, garantendo anche una loro prima valutazione.
3. Il Sindaco nomina un coordinatore GGP, con il compito di garantire la sintesi operativa delle attività e mantenere costanti e produttive le relazioni con l'Amministrazione Comunale e l'istituzione scolastica.

ART. 17 - RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Il Comune di Trevignano Romano condivide le finalità e obiettivi del CCB e mette a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie, che ne consentono l'istituzione e ne garantiscono il buon funzionamento. In particolare, il Comune di Trevignano Romano:

- stabilisce che il CCB è parte integrante delle politiche comunali in materia di infanzia, adolescenza e dell'educazione.
- istituisce, di concerto con l'istituzione scolastica, il GGP, con il compito di sostenere e facilitare in modo continuativo l'attività del CCB;
- prevede almeno una volta l'anno una seduta congiunta tra Consiglio Comunale degli adulti e CCB;
- chiede al CCB pareri non vincolanti su temi di sua competenza e si impegna a rispondere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento alle richieste che pervengono dal CCB;
- mette a disposizione la Sala Consiliare, altri spazi comunali, strumentazioni e materiali necessari alle riunioni e alle attività del CCB;
- mette a disposizione il personale dei propri uffici per le attività di segreteria consiliare, consulenza, ricerca di materiali informativi, supporto operativo ecc;
- promuove il CCB attraverso iniziative di comunicazione dedicate (spazi riservati nel sito internet del Comune e nel notiziario, manifesti alla cittadinanza, incontri con genitori e insegnanti, ecc);
- istituisce un capitolo di spesa dedicato, prevede annualmente in bilancio e sostiene direttamente le spese relative a:
 - realizzazione dei progetti;
 - materiale di supporto necessario al funzionamento del CCB;
 - eventuale personale comunale impegnato nel CCB.

ART. 18 – RAPPORTI CON LA SCUOLA

1. Le istituzioni scolastiche del territorio comunale di Trevignano Romano, coinvolte nella istituzione del CCB, ne condividono le finalità e gli obiettivi e si impegnano a valorizzare l'esperienza del CCB come dispositivo di educazione alla cittadinanza e alla cultura costituzionale.
2. In particolare, all'istituzione scolastica che collabora all'istituzione del CCB si richiede di:
 - promuovere e sostenere l'adesione al progetto;
 - prevedere momenti di formazione ad hoc degli insegnanti;
 - approvare il progetto nel Collegio Docenti e nel Consiglio d'Istituto;
 - inserire annualmente il progetto CCB nel Piano dell'offerta formativa (POF);
 - garantire la presenza di insegnanti nel gruppo garante di progetto a livello comunale;
 - mettere a disposizione personale, spazi scolastici e strumentazione necessaria per le fasi elettorali e altre attività di supporto al CCB.

ART. 19 - RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto al CCB e all'Amministrazione Comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del Consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.
2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":
 - a) coordina e sovrintende alle attività inerenti l'eventuale svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei Consigli;
 - b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
 - c) d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di

esperienze dei Consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento;

d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni Comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del CCB;

e) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica, per quanto possibile ed in via analogica, la normativa di cui alle Leggi n. 142/90, n. 241/90, n. 81/93, n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del comune.